

OGGETTO: Decreto Legge n. 52/2021 – Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino **31 luglio 2021**, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili. Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala:

- nelle **zone bianche** permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s.
- nelle **zone gialle a partire dal 26 aprile p.v.:**
  - saranno consentite le **attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti** (ad oggi ore 22.00);
  - permane il **limite delle quattro persone al tavolo**, ad eccezione che siano tutti conviventi;
  - consentiti i **servizi di delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away (fino alle 22.00)** ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo **fino alle 18.00**; in entrambi i casi permane il **divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;
  - restano **consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**;
  - restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - nelle giornate **festive e prefestive** continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei **centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  - **sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso** (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai *live club*);
  - restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
  - **permane il divieto di feste** nei luoghi chiusi o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- nelle **zone gialle a partire dal 1° giugno p.v.**, i cambiamenti d'interesse per il settore riguardano:
  - dalle **5.00 fino alle 18.00** le **attività di ristorazione con consumo al tavolo** saranno **consentite anche al chiuso**, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;
- nelle **zone gialle** a partire dal **15 giugno p.v.** è consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**;
- nelle **zone gialle** a partire dal **1° luglio p.v.** sono **consentiti convegni e congressi**;
- nelle **zone arancioni e rosse** permane la **disciplina previgente**, conseguentemente:
  - per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i **servizi di delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away (fino alle 22.00)** ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo **fino alle 18.00**; in entrambi i casi permane il **divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;
  - permane il **divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche**, nonché la sospensione delle **attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**.

Questa notte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96/2021, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (allegato), in vigore già a partire da oggi, venerdì 23 aprile, recante “*misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid -19*”. Con tale atto normativo il Governo dispone, la prosecuzione fino al **31 luglio 2021** delle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 2 marzo (cfr. circolare Fipe n. 42/2021), con eccezione di alcuni specifici profili.

Al fine di consentire quanta più chiarezza possibile, di seguito vengono riassunti i profili di maggior interesse per il comparto del regime giuridico **risultante dal combinato disposto del DPCM 2 marzo 2021 (d’ora in avanti DPCM) e del Provvedimento oggetto della presente circolare.**

## **I. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca**

Il Provvedimento **non apporta modifiche** alla disciplina relativa alla zona bianca (art. 7 DPCM).

Allo stato, dunque, per i territori che, in virtù di un livello di rischio basso, saranno collocati in tale zona:

- **cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività** disciplinate al Capo III, **relative alla zona gialla**, ma continueranno ad essere in vigore le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento;
- **restano sospesi** gli eventi che implicino **assembramenti in spazi chiusi o all’aperto**, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché **le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso**, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. E’ evidente che, sotto il profilo della sospensione delle manifestazioni fieristiche e congressuali, sarà necessario un atto normativo di coordinamento, considerato che l’art. 7 del decreto legge in commento prevede, rispettivamente dal 15 giugno p.v. e 1 luglio p.v., la possibilità di realizzare tali eventi in zona gialle.

Permane altresì la previsione secondo cui spetta a un Tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero della salute, il compito di verificare il permanere delle condizioni che consentono la collocazione dei territori nella predetta fascia di rischio, e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

## **II. Misure di contenimento del contagio applicabili in zona gialla**

Come anticipato, il decreto legge a partire da lunedì 26 aprile p.v. ripristina in parte la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. relativa alla zona gialla: difatti l’art. 1, comma 2, stabilisce che, a partire da tale data, cesserà di avere efficacia l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 44/2021 (cfr. circolare Fipe n. 60/2021), in cui si prevedeva (fino al 30 aprile 2021) l’applicazione alle Regioni e Province autonome collocate in zona gialla delle misure previste per la zona arancione. Per quanto riguarda la specifica regolamentazione di settore, si tengano presente le seguenti indicazioni:

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

**A partire dal 26 aprile 2021** (ex art. 27 del DPCM e art. 4 del D.L. n. 52/2021):

1. in zona gialla, **sono consentite le attività dei servizi di ristorazione** (tra cui bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc), svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena**, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (allo stato fino alle ore 22.00).

Con riferimento alla previsione del consumo esclusivamente all’aperto, sembra ragionevole ritenere consentito anche il servizio all’interno di verande esterne o dehors con strutture/coperture complesse, a condizione che vengano mantenute “aperte” una o più delle pareti perimetrali. Sembra esser dello stesso avviso il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, che, in [risposta](#) all’interrogazione parlamentare [n. 5-05800](#) dello scorso 20 aprile, ha equiparato le cc. dd. “*Sun Rooms*” (consistenti in parti di edifici dotati di serramenti

completamente apribili in altezza, su uno o più lati) agli “spazi aperti”, riservandosi, tuttavia, di presentare la questione in sede di Consiglio dei ministri, la Federazione darà tempestivo aggiornamento in ordine a eventuali sviluppi sul tema.

Dal momento che per quanto non espressamente previsto dall’art. 4 del decreto “Riaperture”, occorre far riferimento alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo u.s., è ragionevole ritenere che:

- il **consumo al tavolo** è consentito per un **massimo di 4 persone**, salvo che siano tutti conviventi;
- il **consumo al bancone fino alle 18.00** sembra consentito non solo in quanto non espressamente vietato dal provvedimento in oggetto ma anche perché, secondo il citato DPCM., era possibile effettuarlo;
- rimane **fermo il regime giuridico concernente il take away e il delivery**: resta, quindi, consentita senza limitazioni orarie la **consegna a domicilio (delivery)**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre, la **ristorazione con asporto** ad oggi può essere effettuata **solo fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**. Tuttavia, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con **codice ATECO 56.3** (bar e altri esercizi simili senza cucina) permane **l’obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00**;
- resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (sul punto, cfr. circolare Fipe n. 155/2020 - cfr. [cartello Fipe](#)).
- continua altresì il **divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00** (fatta salva la possibilità di consentire il consumo di cibi e bevande presso i tavoli all’aperto delle attività);
- occorre **rispettare i protocolli e le linee guida di settore** (in corso di aggiornamento presso la conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- continuano a esser **consentite senza limiti di orario** le attività delle **mense** (codice ATECO 56.29.1) e il **catering continuativo su base contrattuale** (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sulla possibilità di fornire tale servizio da parte delle attività di pubblico esercizio, si ritiene ancora valido quanto stabilito dal Ministero dell’Interno con riferimento al quale si rinvia alla circolare Fipe n. 14/2021);
- restano comunque **aperti** (quindi senza limitazioni orarie) **gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti**, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

2. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

**A partire dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, dalle 5.00 alle 18.00** (ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 52/2021). Anche in questo caso occorrerà rispettare le misure di prevenzione di cui alle linee guida della conferenza delle Regioni, e potranno sedere allo stesso tavolo solo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.

• **Spettacoli aperti al pubblico**

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del D.L. n. 52/2021, **a partire dal 26 aprile, in zona gialla**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all’aperto **torneranno a esser consentiti**, nel rispetto delle misure previste nelle linee guida di settore (che come già rilevato, sono in corso di aggiornamento presso la Conferenza delle Regioni), nonché delle seguenti:

- esclusivamente con **posti a sedere** preassegnati;

- dovrà esser assicurato il **distanziamento di almeno un metro**, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la **capienza** consentita **non può essere superiore al 50%** di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori **non può essere superiore a 1.000** per gli spettacoli all'aperto e a **500** per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sulla base di questa norma, a partire dal 26 aprile, sembrerebbe ragionevole ritenere che sia consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all'interno di spazi adibiti a discoteche atteso che la norma utilizza l'ampia formula "*in altri locali o spazi anche all'aperto*". Tuttavia, dal momento che la norma espressamente richiama la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la Federazione ha nuovamente interpellato le Istituzioni competenti, per avere maggiore chiarezza.

- **Discoteche**

Come già evidenziato nel punto precedente, l'art. 5 del D.L. in commento conferma la disciplina di cui all'art. 16, comma 1 del DPCM, secondo la quale **restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.**

- **Feste, banqueting e catering**

Rimane, altresì, confermato il **divieto di svolgimento di feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall'art. 16, comma 2 del DPCM.

Inoltre è ragionevole ritenere che, le attività di catering e banqueting potranno essere riavviate in concomitanza con la riapertura delle manifestazioni fieristiche e congressuali. In merito la Federazione ha già avviato i necessari approfondimenti con le Istituzioni competenti.

- **Fiere, convegni e congressi, sagre, riunioni private e cerimonie pubbliche**

L'art. 7 del D.L. n. 52/2021, innovando la disciplina contenuta nell'art. 16 del DPCM, prevede che, **in zona gialla:**

- **a partire dal 15 giugno**, sarà consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, e, anche in data anteriore, sarà possibile svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Ferme restando le specifiche limitazioni previste in relazione ai territori esteri di provenienza, è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle suddette fiere. I protocolli e le linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cfr. *infra*);
- **a decorrere dal 1° luglio**, saranno altresì consentiti **convegni e congressi**, sempre a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida.

Non essendo diversamente disciplinato dal provvedimento in commento, **si ritiene, invece, che conservi efficacia l'art. 16 del DPCM nella parte in cui stabilisce il divieto di sagre.**

Parimenti, si ritiene che conservi efficacia anche la disposizione di cui all'art. 13 del DPCM che, tra l'altro:

- raccomanda fortemente lo svolgimento in modalità a distanza delle **riunioni private** (sulla differenza tra riunioni private e i congressi/convegni cfr. circolare Fipe n. 158/2020);
- dispone che tutte le **cerimonie pubbliche** debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

- **Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive**

A differenza di quanto risultava alla lettura delle prime bozze del Decreto circolate nei giorni scorsi, il Provvedimento non prevede novità in merito alla chiusura nelle giornate festive e prefestive dei centri commerciali. Pertanto, rimane confermata la disciplina di cui all'art. 26, comma 2, del DPCM, secondo cui, nelle giornate **festive e prefestive** dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei **mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili**, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,

tabacchi, edicole e librerie (sulle diverse interpretazioni fornite in merito alla possibilità o meno, per quel che concerne i pubblici esercizi, di effettuare perlomeno il servizio d'asporto e di *delivery*, cfr. il *position paper* allegato alla Circolare Fipe n. 42/2021).

- **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**

Permane altresì la **sospensione** delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti** (art. 20, comma 1 DPCM). A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno continuare a restare disattivate.

- **Chiusura di strade e piazze**

Confermata, inoltre, la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 11, comma 1, DPCM).

- **Cartello affluenza massima locali (art. 11, comma 2)**

Rimane, altresì, vigente l'obbligo, stabilito dall'art. 11, comma 2 del DPCM, per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. [cartello](#) Fipe).

### **III. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione e rossa**

Il D.L. in commento non apporta modifica al regime giuridico applicabile nelle **zone arancioni e rosse** concernente le attività rappresentate dalla Federazione:

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Nelle zone arancioni e rosse, ai sensi degli artt. 37 e 46 del DPCM:

- restano **sospese le attività dei servizi di ristorazione**, restando tuttavia **consentiti il *delivery*** (senza restrizioni orarie) e il ***take away*** ([fino alle 22.00](#)), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è confermato l'obbligo di sospendere l'asporto [alle 18.00](#);
- restano inoltre consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e del catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. circolare Fipe n. 14/2021;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- **Altre attività**

Con riferimento alle altre attività, nelle zone arancioni e rosse permane il **divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche**, nonché la sospensione delle **attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**.

#### **IV. Disciplina degli spostamenti**

Con riferimento alla disciplina degli spostamenti, il D.L. “Riaperture”, apporta alcune modifiche di rilievo:

- **Zone bianca e gialla**  
Sono consenti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano **nelle zone bianca e gialla** (art. 1, comma 2, D.L. 52/2021).
- **Zone arancione e rossa**  
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati **in zona arancione o rossa** sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 2, comma 1, cfr. *infra*).
- **Spostamenti verso abitazioni private**  
**Dal 26 aprile al 15 giugno 2021**, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (allo stato quindi solo tra le ore 5:00 e le ore 22:00, ex art. 9 del DPCM) e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 18 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti continuano a essere vietati nei territori collocati in zona rossa.

#### **V. Certificazioni verdi**

Il provvedimento prevede all’art. 9, l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cc. dd. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Nell’attesa che l’intera procedura venga digitalizzata (è prevista l’emanazione di un DPCM che indichi, tra l’altro, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale per l’emissione e validazione delle certificazioni) le certificazioni rilasciate nel contempo dovranno contenere tutte le informazioni espressamente indicate all’[allegato 1](#) del Provvedimento.

#### **VI. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19**

Il Provvedimento, inoltre, preso atto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile, dispone la proroga fino alla stessa data di alcune misure espressamente indicate all’[allegato 2](#), tra le quali:

- l’art. 73, del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in materia di semplificazioni in materia di organi collegiali;
- l’art. 83, del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria;
- l’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. da ultimo citato, in materia di lavoro agile.

## VII. Monitoraggio e sanzioni

L'ecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di competenza delle Prefetture locali (art. 55, DPCM) che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro - per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - e, ove occorra, delle forze armate.

È bene infine ricordare che i **trasgressori** delle disposizioni previste dal provvedimento in oggetto, così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo, **potranno esser puniti** ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro** e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. Inoltre, permane l'astratta configurabilità di **gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p.** (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Gli Uffici continueranno a fornire tempestive informazioni in ordine a eventuali sviluppi sui provvedimenti segnalati e restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n.48/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 14/2021 Circolare Fipe n. 9/2021 Circolare Fipe n. 1/2021 Circolare Fipe n. 205/2020	<a href="https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638">https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638</a>	D.L. n.52/2021; Consiglio dei Ministri; proroga dello stato di emergenza; aperture; DPCM 2 marzo 2021; sospensione attività; discoteche; mense; servizi di ristorazione; <i>delivery</i> ; <i>take away</i> ; zona bianca; zona gialla; zona arancione; zona rossa;